



COMUNE DI TREPPO CARNICO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA
E DI PARRUCCHIERE MISTO**

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2004

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento comunale, adottato in attuazione della L.R. 22/04/2002, n. 12, disciplina le attività di estetista e di parrucchiere misto e prevede:
 - a) le superfici minime dei locali;
 - b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
 - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
 - d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 2

Attività di estetista. Definizione

1. L'attività di estetista, disciplinata dalla L.R. 22/04/2002, n. 12, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o permanente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici di cui all'allegato A del presente Regolamento e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della L. 11/10/1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.
4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

Attività di parrucchiere misto. Definizione

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 4

Attività complementari

1. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi della diretta collaborazione di familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico connesse e complementari all'attività principale.
2. Alle imprese artigiane esercenti l'attività estetista e di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della stessa attività, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Art. 5

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al

rilascio di apposita autorizzazione comunale valida sia per l'intestatario della stessa, sia per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista, barbiere e parrucchiere misto, purché da parte del titolare o di un socio partecipante si dimostri il possesso della qualificazione professionale per l'attività esercitata.
3. L'autorizzazione indicherà, per ogni attività, le persone in possesso della qualificazione professionale.
4. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto dell'art. 30, comma 3, della L.R. 12/2002.
5. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
6. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
7. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.
9. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990, di sospensione e di revoca ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2002, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Art. 6

Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
 - a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli art. 26 e 28 della L.R. 12/2002;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici (artt. 7 e 8 del presente Regolamento).

Art. 7

Requisiti dei locali

1. I locali dove sarà svolta l'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, non potranno essere destinati allo svolgimento di altre attività e dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro, più 5 mq. per ogni ulteriore postazione di lavoro;
 - b) superfici finestrate apribili pari ad 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte della struttura sanitaria competente per territorio. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
 - c) pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
 - d) gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio, composti da latrina adeguatamente aerata (aerazione naturale o forzata) e antilatrina munita di lavabo, accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto c);
 - e) qualora venga effettuata negli stessi locali l'attività di pedicure estetico, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante apposito divisorio

- di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- f) gli impianti e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/1990;
 - g) i locali e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10

Requisiti igienici delle attrezzature

1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) arredamento lavabile e disinfettabile;
 - b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
 - c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e per i rifiuti;
 - d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti da poggiacapo con carta o telo monouso; così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti.
2. Gli strumenti e suppellettili dell'esercizio dovranno essere puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'attività".

Art. 11

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente, ricevuta la domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti necessari.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio comunale, entro dieci giorni, invita richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione e/o integrazione.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4, il richiedente deve formalizzare la re regolarizzazione della domanda entro il termine assegnato con la richiesta di integrazione o regolarizzazione, non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Scaduto senza riscontro tale termine, la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione Comunale, e sarà conseguentemente archiviata.
6. Fatta salva la sospensione dei termini per l'acquisizione di eventuali pareri obbligatori, qualora entro il termine di cui al comma 2 non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta.

Art. 12

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli".

Art. 13
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio nel rispetto della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività e dovrà essere esibita a richiesta dei funzionari preposti al controllo sanitario e degli agenti della forza pubblica.

Art. 14
Diniego dell'autorizzazione

1. Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato al richiedente con provvedimento motivato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15
Esercizio dell'attività

1. Le imprese che intendono svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana, sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana, devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto, devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
5. Non è ammesso l'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
6. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate al domicilio dell'esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.
7. Fuori dalla propria sede e, se consentito, dal domicilio, le imprese autorizzate potranno prestare i servizi propri dell'attività nel domicilio di persone immobilizzate o con gravi problemi di deambulazione.

Art. 16
Attività mista

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 17
Conduzione igienica dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura;
- b) i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie, dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. 713/1986. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 18/06/1976 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d) durante le applicazioni con uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, dovrà indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia;
- f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) onde evitare la trasmissione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere di materiali che possano essere sottoposti a processi di sterilizzazione;
- i) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con varechina (ipoclorito di sodio al 10%) diluita 1:20, cioè mezzo litro di varechina ogni dieci litri d'acqua;
- j) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di fare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore;
- n) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dovranno recarvisi muniti di valigetta contenente gli strumenti e quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 18

Prosecuzione dell'attività in caso di morte, invalidità, interdizione o inabilitazione del titolare

1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa di barbiere o di parrucchiere misto, l'attività può essere proseguita per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
2. La prosecuzione dell'attività nei casi previsti dal comma 1 è subordinata all'effettivo esercizio da parte del personale qualificato.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 l'autorizzazione all'esercizio può essere mantenuta soltanto se i legittimi eredi o il direttore dell'azienda dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui alla L.R. 12/2002.

Art. 19
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/2002 e del presente Regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Art. 20
Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Art. 21
Abusivismo

1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non si eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 22
Orari e tariffe

1. Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario determinato dal Sindaco inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 19.
3. L'orario di apertura e chiusura deve essere esposto in modo ben visibile dall'esterno.
4. In tutti gli esercizi devono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.